

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE TV AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

ISTRUZIONI

CHI PUÒ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto, a decorrere dall'anno 2008, l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti.

Per l'anno 2018 e per l'anno 2019, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 16 febbraio 2018 e del 24 ottobre 2019, hanno ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista dalla citata legge per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone TV.

L'articolo 1, comma 355, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilizzato ad euro 8.000 – a decorrere dall'anno 2020 – la soglia reddituale ai fini dell'esenzione del pagamento del canone di abbonamento alla televisione per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Ciò premesso, per fruire dell'agevolazione, l'interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all'esenzione, previsti dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007.

I requisiti per accedere al beneficio sono i seguenti:

- aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone TV (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno). Si ricorda che si ha diritto all'esenzione dal pagamento del canone per l'intero anno di riferimento se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 dicembre 2019 o il 10 gennaio 2020, si ha diritto all'esenzione per l'intero anno 2020). Se, invece, il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all'esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre dell'anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 febbraio 2020, si ha diritto all'esenzione per il secondo semestre 2020);
- non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti;
- possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all'anno 2018 e successivi).

ATTENZIONE: l'agevolazione compete se nell'abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l'apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

COME VA PRESENTATA

La dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione, può essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – Casella postale 22 – 10121 TORINO.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

ATTENZIONE: in tal caso, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

È possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia firmata digitalmente da chi richiede l'esenzione. La dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere consegnata dall'interessato presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. Gli indirizzi degli uffici territoriali sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

COME VA COMPILATA

La dichiarazione sostitutiva contiene:

- l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante;
- l'anno per il quale ricorrono le condizioni per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del canone TV.

Inoltre, il dichiarante deve dichiarare di non essere coniugato (o unito civilmente ad altra persona), barrando l'apposita casella.

Nel caso in cui il contribuente risulti coniugato o unito civilmente ad altra persona, deve essere inserito nell'apposito riquadro il codice fiscale del coniuge/soggetto unito civilmente convivente.

Occorre altresì dichiarare di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Infine, va dichiarato che nell'anno d'imposta precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione la somma del reddito imputabile al dichiarante e al coniuge (o al soggetto unito civilmente) convivente non è superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare occorre barrare alternativamente la casella:

- “6.713,98 euro” se la dichiarazione sostitutiva è resa per gli anni 2017 o precedenti (ad esempio, per la dichiarazione sostitutiva presentata per l'anno 2017 il reddito di riferimento è quello relativo all'anno di imposta 2016);
- “8.000,00 euro” se la dichiarazione sostitutiva è resa per gli anni 2018 o successivi (ad esempio, per la dichiarazione sostitutiva presentata per il 2020 il reddito di riferimento è quello relativo all'anno di imposta 2019).

Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all'agevolazione e del reddito imputabile al coniuge/soggetto unito civilmente allo stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione in esame.

Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione è dato dalla somma:

- del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nella Certificazione Unica;
- dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

- i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
- i redditi soggetti a tassazione separata.

ATTENZIONE: I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva possono continuare a beneficiare dell'agevolazione nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.

VARIAZIONE DEI PRESUPPOSTI

La dichiarazione di variazione dei presupposti va invece compilata per comunicare il venir meno dei presupposti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva (ad esempio superamento del limite reddituale proprio e del coniuge/soggetto unito civilmente per fruire dell'esenzione oppure presenza di un altro familiare convivente – diverso dal coniuge/soggetto unito civilmente – titolare di reddito proprio). In tali casi è necessario indicare nell'apposito campo l'anno in cui sono venuti meno i requisiti per beneficiare dell'esenzione.

Ad esempio se il reddito relativo all'anno di imposta 2019, proprio e del coniuge, supera la soglia prevista di euro 8.000,00 andrà indicato nell'apposito campo l'anno 2019.

La dichiarazione di variazione dei presupposti comporta, per i soggetti titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, l'addebito delle rate scadute del canone TV nella prima fattura utile successiva alla data di presentazione della dichiarazione.

I soggetti non titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, che non sono più in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione, sono tenuti a presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti e ad effettuare il versamento del canone tv mediante modello F24.

ATTENZIONE: Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

SOTTOSCRIZIONE

Il modello deve essere sottoscritto dal contribuente indicando la data di sottoscrizione.